


Circolare numero 128 del 6-8-2004.htm

Legge 4 giugno 1973 n. 311. Convenzione con l'Organizzazione Imprese e Lavoratori autonomi (ILA-UILTuCS) per la riscossione dei contributi associativi.



*Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni*

Roma, 6 Agosto 2004

Circolare n. 128

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 1

OGGETTO: Legge 4 giugno 1973 n.311. Convenzione con l'Organizzazione Imprese e Lavoratori autonomi (ILA-UILTuCS) per la riscossione dei contributi associativi.

SOMMARIO: L'Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che gli associati alla ILA-UILTuCS verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

Si rende noto che è stata stipulata, in data 20 maggio 2004, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311, una convenzione con l'Organizzazione Imprese e Lavoratori Autonomi (ILA-UILTuCS) per l'espletamento del servizio di riscossione delle quote associative dovute dagli associati, attraverso il mod. F 24.

Nel trasmettere il testo dell'atto convenzionale (v. allegato) si impartiscono nel merito le seguenti istruzioni:

1. il contributo annualmente stabilito dalla Federazione indicata in oggetto, anche diversificato per provincia, è versato dagli associati a mezzo del mod. F24, congiuntamente al versamento della contribuzione obbligatoria; la quota associativa sarà inserita nell'importo totale da versare;
2. a termini di convenzione, all'Istituto non fa carico alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative né derivano responsabilità verso terzi dall'applicazione degli atti convenzionali;
3. l'entità del rimborso-spese, che la ILA-ULTuCS verserà all'INPS per l'espletamento del servizio, è regolata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002;
4. gli adempimenti relativi alla tenuta ed alla definizione dei rapporti finanziari con la ILA-UILTuCS, ivi compreso quanto stabilito al punto 3, saranno curati direttamente dalla Sede Centrale- Direzione Centrale Finanzia, Contabilità e Bilancio;
5. la convenzione ha validità annuale e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta delle parti da notificare almeno entro il 30 giugno, cioè almeno 6 mesi prima della scadenza.

Si precisa che la ILA-ULTuCS ha sede in via Nizza n.154, 00198 Roma e il suo codice fiscale è 08008891007.

E' stato indicato dalla ILA-ULTuCS il conto corrente della Unipol Banca - Filiale n.157 - Via Messina - Roma c/c n.1570000164, ABI 03127, CAB 05011, CIN G, intestato a ILA-UILTuCS.

Per ciò che riguarda le modalità attuative della convenzione, l'indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione, nonché la disciplina delle revoche, si fa rinvio a quanto stabilito per la gestione delle vigenti convenzioni in materia, ad ultimo con circolare n. [205 del 1° ottobre 1998](#).

Il Direttore Generale
Crecco

Allegato 1

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'ORGANIZZAZIONE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (ILA-UILTuCS) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311..

L'anno 2004 il giorno 20 del mese di maggio, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi

e

l'Organizzazione Imprese e Lavoratori Autonomi (in seguito denominata ILA-UILTuCS) nella persona del Segretario Generale, Brunetto Boco;

visti:

- la determinazione commissariale n 1730 del 21.04.04;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all'Associazione interessata;
- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 241/97 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- le note n.6/PP/51982/RCS/Conv. dell'11.12.03 e n.1790 del 28.10.03, con le quali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;

considerato

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto, si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311, la ILA-UILTuCS affida all'INPS - che accetta - la riscossione dei contributi associativi che gli iscritti all'Associazione sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S.

Art.2

La riscossione del contributo associativo, di cui al precedente art.1, sarà effettuata dall' INPS unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art.2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto invia ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e la denominazione dell'Associazione ILA-UILTuCS destinataria della stessa.

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Art.3

L'ammontare in misura fissa capitaria anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui al precedente art.1, stabilito annualmente dalla ILA-UILTuCS, sarà notificato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno.

Tale misura avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.

Art.4

L'identificazione degli associati, di cui al precedente art.1, avverrà con le seguenti modalità.

La ILA-UILTuCS presenterà alla Struttura periferica dell'INPS competente per territorio, in base al codice di avviamento postale, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta) - alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell'anno stesso e per le sole posizioni contenute nei supporti magnetici, di cui al comma ottavo, che risultino abbinata dall'INPS, Sede Centrale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - le deleghe alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo associato, redatte secondo il testo predisposto dall'INPS

La sottoscrizione della delega sarà autenticata dalla Organizzazione territoriale della ILA-UILTuCS, con firma del responsabile e con timbro dell'Organizzazione medesima.

I nominativi e le firme del legale rappresentante della Organizzazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati presso la Struttura territoriale INPS di competenza a cura della struttura locale della ILA-UILTuCS, ovvero degli uffici centrali dell'Associazione stessa.

La delega presentata dopo il 28 gennaio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

Nell'ipotesi che, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Organizzazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, la ILA-UILTuCS, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS, Sede centrale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, che ne rilascerà ricevuta, alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso, i nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega.

Tali nastri magnetici dovranno contenere l'identificazione della SAP competente, del comune sede dell'impresa, nonché:

- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'impresa dell'associato;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.

L'INPS - Sede Centrale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, provvederà a rendere disponibili per le Sedi periferiche, in base alla competenza per territorio, il contenuto dei nastri magnetici di cui al comma ottavo affinché provvedano alla convalida della delega dei singoli associati. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, la Sede Centrale INPS comunicherà alla ILA-UILTUCS i risultati dell'operazione di abbinamento, nel contempo fornendo un supporto magnetico contenente i dati dei nominativi non abbinati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i nastri magnetici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Art.5

Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e l'Associazione ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

Tuttavia, nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Sede periferica, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Consequentemente l'INPS non includerà la quota associativa nell'avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l'esercizio successivo.

Art.6

L'INPS -Sede Centrale-, entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alla ILA-UILTUCS un acconto determinato applicando all'importo complessivo delle quote associative, poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna Sede periferica, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario della gestione di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.

Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA.

I rapporti finanziari verranno definiti, senza gravami di interessi, per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati tutti i certificati di accredito riscossi per l'emissione medesima.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari, l'INPS - Sede Centrale - trasmetterà all'Associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l'emissione in riferimento, in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti magnetici;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente, da calcolarsi secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva in riferimento;
- l'eventuale conguaglio a saldo.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a versare il relativo conguaglio.

Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, l'INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - fornirà alla ILA-UILTuCS l'elenco, su tabulato o su supporto magnetico, degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi per l'emissione medesima.

Art.7

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS trasmetterà all'Associazione un prospetto nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con la Federazione medesima, afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei versamenti effettuati e dalla quale risulterà per ogni singola emissione:

- l'importo annuo;
- gli acconti versati;
- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati, suddivise per ciascuna emissione.

Art.8

La ILA-UILTuCS si impegna a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.

E' a carico della ILA-UILTuCS, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

La ILA-UILTuCS si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.9

L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi di cui al precedente articolo 4.

I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra le strutture provinciali dell'Associazione e gli associati interessati.

La ILA-UILTuCS dichiara inoltre che l'INPS è in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque o verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art.10

Atteso l'impegno che comporta la gestione della presente convenzione, l'INPS si riserva di valutare, dopo un congruo lasso di tempo dalla sua entrata in vigore, la consistenza associativa dell'Associazione stipulante in relazione al flusso complessivo delle deleghe, al fine di esaminare se la proroga della convenzione stessa sia compatibile con il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.11

La presente convenzione ha validità annuale. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, cioè almeno 6 mesi prima della scadenza.

IL PRESIDENTE DELL'INPS

Avv. Gian Paolo Sassi

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA ILA-UILTùCS
Brunetto Boco